



## **COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

(Citta Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Tributi

Via Alcide De Gasperi n. 64

Tel. 0693295212

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 507/93 (Capo I) e succ. mod.

Regolamento comunale

## **Oggetto dell'imposta**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Soggetti passivi**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

L'imposta di pubblicità può essere annuale o temporanea.

Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.). Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale.

## **Esenzione dell'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,

nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(\*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

*(\*) Definizione di "insegna di esercizio" ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: "Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."*

## **Insegna**

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta". Il comma 6 dell'art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale.

Possono definirsi "insegne di esercizio" le scritte o le insegne poste sulla sede dell'attività commerciale contenenti l'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell'impresa.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, ovvero l'indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.

Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell'attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell'attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell'attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili).

E' evidente che l'agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell'attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.

## **Pubblicità su automezzi**

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

## **Dichiarazione di inizio esposizione**

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Pagamento dell'imposta**

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione;

per la pubblicità annuale se di importo superiore a 1.549,37 euro l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

- sul c.c. postale n. 1010943437 intestato a "Comune di Albano Laziale Serv. Tesoreria ICP" ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.

### **Sanzioni e interessi**

In caso di violazione delle disposizioni normative, la Società provvede al recupero di quanto dovuto, ai sensi della Legge 296/2006, mediante attività di accertamento.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 471/472 e 473 del 1997), l'entità della sanzione è definibile come segue:

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa è applicabile in una misura che varia fra un minimo del 100 ed un massimo del 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele la sanzione amministrativa è applicabile in una misura che varia fra un minimo del 50 ed un massimo del 100% dell'imposta o diritto dovuto.


Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo pagamento, la sanzione amministrativa è applicabile nella misura: del 2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno del 30% per i ritardi superiori a 14 giorni e per le omissioni.


Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Prima che il comune abbia iniziato le attività amministrative di accertamento il contribuente potrà procedere spontaneamente al versamento avvalendosi del procedimento di ravvedimento previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs.472/'97 e successiva Legge n.111 del 15-07-2011 con il pagamento della sanzione ridotta.


## ESEMPI PRATICI



Fino a 5,00  
mq . esente



Insegna mista con  
marchio di prodotto  
venduto:  
fino a 5,00 mq  
esente



Insegna di messaggio pubblicitario di  
prodotto venduto/servizio offerto **non**  
**esente** qualsiasi sia la misura

## ESEMPI PRATICI

**pizza al  
taglio**

**Cassonetto bifacciale  
luminoso posto sopra**

**l'attività :**

**da un lato: Bar Mario**

**da un lato: pizza al taglio**

**esente fino a 5,00 mq**





**Cartello/Insegna  
indicante prodotto  
venduto/servizio  
offerto: non  
esente qualsiasi  
sia la misura.**



## ESEMPI PRATICI

Pizza  
al  
taglio

**Scritte/adesivi di  
messaggi pubblicitari dei  
prodotti/servizi: esente  
fino a 1/2 mq (vuoto x  
pieno)**



**BAR MARIO**

**Cassonetto luminoso = 2,00 mq**

+

**Cassonetto luminoso bar mario  
+ prodotto venduto( marchio  
caffè)= 3,00 mq**

+

**Scritta su vetro = 1,00 mq**

**Essendo l'esposizione complessiva delle insegne  
d'esercizio superiore a 5,00 mq. ( ( 6,00 mq. )  
non esente deve pagare tutto.**





- 1) Cassonetto luminoso rag. Sociale + marchio caffè = 1,00 mq. esente
- 2) Cassonetto luminoso bif.le con rag.soc.le = mq. 3,00 esente
- 3) Scritta su vetro (bar mario)=1,00 mq: esente
- 4) Scritta su vetro :pizza al taglio=1.5mq: non esente

Essendo la misura complessiva delle insegne d'esercizio inferiore a mq. 5,00 : esente dal pagamento imposta

**L'insegna dei servizi/prodotti venduti: non esente**